

COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER IL COMMERCIO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.01.2009

IN VIGORE DAL 15.03.2009

Articolo 1 Oggetto e Finalità

La Consulta per il Commercio del Comune di Zevio, istituita ai sensi dell'articolo 36 del vigente Statuto comunale, ha lo scopo di attivare iniziative e progetti di sviluppo tra il commercio e l'amministrazione comunale attraverso un confronto continuo e di proposta in materia di commercio su aree private, commercio su aree pubbliche ed esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, per quanto riguarda ambiti quali, a titolo puramente esemplificativo, promozione dell'imprenditorialità femminile e giovanile, sicurezza ed accesso ai finanziamenti.

Articolo 2 Funzioni della Consulta

La consulta opera con funzioni meramente consultive e propositive, non vincolanti per l'amministrazione comunale, svolgendo nel rispetto delle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia, un'azione tesa a supportare l'amministrazione comunale attraverso le seguenti attività:

1. Organizza momenti di confronto sui risultati raggiunti dall'amministrazione comunale nel campo delle tematiche di interesse del commercio;
2. Promuove studi e ricerche sul sistema socio-economico del paese;
3. Approfondisce nuove tematiche tecniche e/o normative di interesse immediato del commercio.

In tal senso, la consulta provvede, ove richiesto, a:

- esprimere pareri ed indirizzi non vincolanti per l'amministrazione comunale, interagendo con tutti i soggetti interessati e a qualunque titolo coinvolti, nell'ambito della propria attività istituzionale a sostegno del commercio;
- collaborare con l'Amministrazione per la realizzazione delle iniziative promosse dal Comune e/o Enti ed Associazioni Locali;

Articolo 3 Organi

Sono organi della Consulta il Presidente e l'Assemblea.

Articolo 4 Il Presidente

Il Presidente della Consulta è il Sindaco o un suo delegato.

Lo stesso, oltre a presiedere l'Assemblea, cura la convocazione e la stesura dell'ordine del giorno.

Articolo 5 Assemblea

L'assemblea è formata dal Presidente e da 12 componenti appartenenti alle seguenti categorie:

- n. 3 componenti facenti parte del commercio su aree private – esercizi di vicinato;
- n. 3 componenti facenti parte del commercio su aree private – medie strutture di vendita;
- n. 3 componenti facenti parte del commercio su aree pubbliche;
- n. 3 componenti facenti parte degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, e discute sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli argomenti posti all'ordine del giorno, verbalizzati seduta stante da un segretario così come individuato all'articolo 7, vengono approvati a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente, anche su proposta di un componente, ha facoltà di invitare ai propri lavori, per temi specifici, esperti e rappresentanti del mondo pubblico e privato.

Articolo 6 Designazione dei componenti

I componenti dovranno essere residenti o operanti nel territorio comunale.

I nominativi dei rappresentanti le categorie, all'interno dell'Assemblea, vengono individuati tra coloro i quali abbiano manifestato espressamente la loro adesione a partecipare alla Consulta. In base alle adesioni ricevute, per ogni categoria, coloro che avranno dato la propria disponibilità a partecipare alla consulta nomineranno con votazione segreta n. 3 componenti tra i disponibili a rappresentarli. Nel caso in cui il numero delle persone disponibili risulti inferiore a quanto stabilito dall'art. 5 del presente regolamento, i candidati presenti verranno automaticamente eletti a rappresentare la propria categoria.

Articolo 7 **Segretario verbalizzante**

Un componente dell'Assemblea nominato di volta in volta segretario redige il verbale delle riunioni della Consulta. I verbali firmati dal Presidente e dal segretario sono approvati nella seduta successiva.

Articolo 8 **Doveri e obblighi**

La partecipazione dei membri della consulta è volontaria e gratuita. E' vietato ai componenti di sostenere o propagandare, all'interno della stessa, alcun partito politico. Non possono appartenere alla consulta responsabili di partiti o movimenti politici.

Articolo 9 **Sede della Consulta**

Le riunioni della consulta si terranno presso la Sede Comunale.

Articolo 10 **Durata della consulta**

La durata della consulta e dei suoi componenti coincide con quella del consiglio comunale e pertanto la consulta viene rinnovata in coincidenza con l'insediamento del nuovo consiglio comunale.

Articolo 11 **Rinvio**

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge e statutarie, in quanto applicabili, vigenti in materia.

Articolo 12 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'articolo 77 dello Statuto Comunale vigente, tenuto conto delle disposizioni del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.